



ORIGINALE

PROVINCIA DI FORLÌ'-CESENA

GIUNTA PROVINCIALE

SEDUTA DEL 07 Dicembre 2010

In seduta odierna, alle ore 09:00, nella sala delle adunanze della Residenza Provinciale, Piazza G. B. Morgagni n. 9 – Forlì, previo avviso del Presidente, si è riunita la Giunta Provinciale, nelle persone dei Signori:

1)	BULBI	MASSIMO	-	PRESIDENTE	A
2)	RUSSO	GUGLIELMO	-	VICE PRESIDENTE	
3)	BAGNARA	GIANLUCA	-	ASSESSORE	
4)	BARAVELLI	BRUNA	-	ASSESSORE	
5)	BELLAVISTA	IGLIS	-	ASSESSORE	
6)	BRUNELLI	MAURIZIO	-	ASSESSORE	
7)	CASTAGNOLI	MAURIZIO	-	ASSESSORE	
8)	FRANCIA	GIANFRANCO	-	ASSESSORE	
9)	GARBUGLIA	LUCIANA	-	ASSESSORE	
10)	MERLONI	DENIS	-	ASSESSORE	
11)	MONTESI	MARINO	-	ASSESSORE	

Presiede il VICE PRESIDENTE RUSSO GUGLIELMO.

Assiste il SEGRETARIO GENERALE UGUCCIONI LUCA.

Il numero è legale, la seduta è aperta.

Nel corso della seduta viene discussa la seguente proposta di deliberazione.

PROT. GEN. N. 116982/2010 DELIBERAZIONE N. 604

COMUNE DI BERTINORO. "VARIANTE AGLI STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI FINALIZZATA ALL'APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO PER POTENZIAMENTO ACQUEDOTTO DI SANTA MARIA NUOVA DI BERTINORO - 1° LOTTO, AI SENSI ART. 12 L.R. 37/2002 E S.M.I., ADOTTATA CON DELIBERA DI C.C. N. 76 DEL 14.07.2010". ESPRESSIONE OSSERVAZIONI AI SENSI ART. 15, COMMA 5° L.R. 47/1978; PARERE ART. 5 L.R. 19/2008; DECISIONE IN MERITO ALLA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' ART. 12 DEL D.LGS 152/2006 E S.M.I.

LA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la Variante al P.R.G. denominata “Variante agli strumenti urbanistici vigenti finalizzata all’approvazione del progetto definitivo ‘*Potenziamento acquedotto di Santa Maria Nuova di Bertinoro – 1° lotto*’ in Comune di Bertinoro, ai sensi dell’art. 12 della L.R. 37/2002 e s.m.i.”, adottata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 76 del 14 luglio 2010 e pervenuta a questa Amministrazione Provinciale in data 6 agosto 2010 (acquisita agli atti con nota prot. prov. n. 79920);

Premesso che il comune di Bertinoro è dotato di:

- P.S.C. approvato con delibera del Consiglio Provinciale n. 68886/146 del 14 settembre 2006;
- R.U.E. approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 43 del 7 maggio 2009, ai sensi degli artt. 29 e 33 della L.R. 20/2000;

Dato atto che:

- sulla documentazione trasmessa, questa Provincia ha richiesto integrazioni al Comune, con nota prot. n. 84446/2010 del 31.08.2010;
- il Comune ha provveduto ad integrare il procedimento in oggetto con:
 - parere congiunto ARPA AUSL sulla verifica di assoggettabilità V.A.S. di cui all’art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i, con nota assunta con prot. prov. n. 94794 del 22 ottobre 2010;
 - integrazioni a carattere urbanistico con nota assunta con prot. prov. n. 96006 del 27 settembre 2010;
 - parere USL in merito agli adempimenti di cui alla L.R. 19/1982 e s.m.i. con nota assunta con prot. prov. n. 98564 del 4 ottobre 2010;
 - integrazioni in merito agli aspetti geologici con nota assunta con prot. prov. n. 104711 del 20 ottobre 2010;

Visti i contenuti della Variante:

- la Variante in oggetto prevede esclusivamente la modifica al P.R.G. in relazione alla previsione dell’opera pubblica per la nuova condotta acquedottistica al servizio degli abitati di Santa Maria Nuova e San Pietro in Guardiano;
- le modifiche quindi consistono nell’inserimento cartografico del tracciato del nuovo acquedotto e nell’inserimento in legenda dell’apposita simbologia di riferimento;

Atteso che:

- il Piano Regolatore Generale (P.R.G.) del Comune di Bertinoro è stato approvato con deliberazioni della Giunta Provinciale n. 42280/336 del 7 agosto 2001 e n. 54003/445 del 24 ottobre 2001;
- a tal fine l’Amministrazione Comunale ha ritenuto di adottare specifica Variante al P.R.G. ai sensi della facoltà concessa dall’art. 41, comma 2, lett. b) della L.R. 20/2000 e s.m.i. secondo cui, fino all’approvazione del P.S.C., del R.U.E. e del P.O.C., possono essere adottate e approvate le varianti al P.R.G. di cui ai commi 4 e 7 dell’art. 15 della L.R. 47/1978 e s.m.i. secondo le disposizioni previste dalla legislazione nazionale e da quella regionale previgente;

Verificato che ai rilievi sopra richiamati già formulati nella richiesta di integrazioni (nota prot. Prov. n. 84446/2010 del 31.08.2010) inviata da questa Amministrazione Provinciale il Comune non ha fornito alcuna precisazione in merito;

Posto che si ritiene necessario ribadire quanto già specificato nella sopra richiamata richiesta di integrazioni, che più congruamente, il Comune avrebbe potuto ricorrere, data la natura di opera pubblica dell’intervento oggetto della presente Variante, ad una specifica anticipazione del P.O.C.;

Tuttavia, vista la possibilità ammessa dall'art. 41, comma 2, lett. b) della L.R. 20/2000 e s.m.i., si ritiene di poter esprimere, sulla Variante in oggetto, così come richiesto dall'Amministrazione Comunale, le osservazioni ai sensi dell'art. 15, comma 5, della L.R. 47/1978 e s.m.i., il parere sismico ai sensi dell'art. 5 della L.R. 19/2008, nonché la decisione in merito all'assoggettabilità a V.A.S. della Variante medesima ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i;

Richiamato quanto segue:

- sulle Varianti al P.R.G. la Giunta Provinciale formula osservazioni ai sensi dell'art. 15, comma quinto, della legge regionale 47/78, come modificata dalla legge regionale 6/95, alle quali i Comuni sono tenuti, in sede di approvazione della variante, ad adeguarsi ovvero ad esprimersi con motivazioni puntuali e circostanziate;
- nell'ambito della formulazione delle osservazioni, la Provincia esprime, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 19/2008 (ex art. 13 della L. 64/74) il parere sulla compatibilità delle previsioni con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio;

Visti gli strumenti di Pianificazione e Programmazione Territoriale Nazionale;

Visti gli strumenti di Pianificazione e Programmazione Territoriale Regionale:

- Piano Territoriale Regionale (P.T.R.), approvato con deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 276 del 3 febbraio 2010;
- Piano Territoriale Paesistico Regionale (P.T.P.R.), approvato con deliberazioni del Consiglio Regionale n. 1338 in data 28 gennaio 1993 e n. 1551 in data 14 luglio 1993;
- Piano Regionale Integrato dei Trasporti (P.R.I.T.), approvato dal Consiglio Regionale con delibera n. 1322 del 22 dicembre 1999;
- Piano di Tutela delle Acque Regionale (P.T.A.), approvato dall'Assemblea Legislativa con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico (P.S.R.I.) dell'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli approvato con deliberazione della Giunta Regionale 17 marzo 2003 n. 350;

Visti gli strumenti di Pianificazione e Programmazione Territoriale Provinciale:

- Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) approvato dal Consiglio Provinciale con deliberazione n. 68886/146 del 14 settembre 2006 e sua Variante integrativa approvata dal Consiglio Provinciale con deliberazione n. 70346/146 del 19 luglio 2010;
- Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti (P.P.G.R.), approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 71491/150 del 30 luglio 2007;
- Piano Infraregionale delle Attività Estrattive (P.I.A.E.) approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 12509/22 in data 19 febbraio 2004;
- Piano di Gestione della Qualità dell'Aria (P.G.Q.A.), approvato con delibera del Consiglio Provinciale n. 84071/175 del 24 settembre 2007;

Verificato ai sensi del combinato disposto dell'art. 15, comma quinto e dell'art. 14, comma secondo, della L.R. 47/1978 e s.m.i.:

- che le previsioni di Piano non presentino vizi di legittimità;
- che siano assicurate:
 - l'osservanza delle prescrizioni, indirizzi e direttive contenuti negli strumenti di pianificazione e programmazione territoriale sovraordinati;
 - la razionale e coordinata sistemazione delle opere e degli impianti di interesse statale, regionale e provinciale;
 - la tutela del paesaggio e dei complessi storici, monumentali ambientali ed archeologici nonché delle zone di cui all'art. 33 della L.R. 47/1978 e s.m.i.;
 - l'osservanza delle prescrizioni di cui all'art. 46 della L.R. 47/1978 e s.m.i.;

- il rispetto delle norme igienico sanitarie che abbiano valenza territoriale;

CONSIDERATO:

a) Osservazioni ai sensi dell'art. 15, comma quinto, della L.R. 47/1978 e s.m.i.:

Verificata la correttezza dell'iter amministrativo:

- lo strumento urbanistico in oggetto è stato adottato con deliberazione del Consiglio Comunale 76 del 14 luglio 2010;
- è stata trasmessa, con atto acquisito al prot. prov. n. 96006 del 27 settembre 2010, l'attestazione dell'avvenuta comunicazione della Variante in oggetto alle Autorità Militari;

Verificata la completezza degli atti:

- la Variante risulta completa di tutti gli elementi costitutivi e di tutti i pareri, la cui trasmissione all'ente competente è per il Comune obbligatoria;
- la documentazione presentata contiene il parere dell'Azienda Unità Sanitaria Locale, che si è espressa sullo strumento in oggetto ai sensi dell'art. 19, primo comma, lettera h) della L.R. 19/1982 e s.m.i., con parere favorevole (prot. A.U.S.L. n. 44170 del 6 agosto 2010);

Verificata l'intenzione dell'Amministrazione Comunale di adottare specifica Variante al P.R.G. ai sensi della facoltà concessa dall'art. 41, comma 2, lett. b) della L.R. 20/2000 e s.m.i., si rilevano (come già evidenziato nella richiesta di integrazioni) talune incoerenze riportate nel dispositivo deliberativo dell'atto di adozione (deliberazione del Consiglio Comunale n. 76 del 14 luglio 2010):

- al punto 2) si dispone l'adozione della presente Variante al P.R.G. *“ai sensi dell'art. 34 della L.R. 20/2000 così come integrata e modificata dalla L.R. 6/2009”*, ovvero secondo il procedimento di approvazione previsto per il Piano Operativo Comunale (P.O.C.);
- al punto 9) si dispone *“di dare corso al deposito per 30 giorni del presente atto e degli elaborati allegati ai sensi dell'art. 15 della L.R. 47/1978 e s.m.i. e dell'art. 41 della L.R. 20/2000 e s.m.i.”*;

Verificato che a tali rilievi, il Comune nelle integrazioni prodotte non ha formulato precisazioni in merito, si **ritiene necessario che in sede di approvazione dello strumento urbanistico in oggetto l'Amministrazione Comunale chiarisca, in modo inequivocabile, le incoerenze riportate nel dispositivo di adozione deliberazione del Consiglio Comunale n. 76 del 14 luglio 2010;**

b) Inquadramento geologico ed espressione del parere per le zone sismiche ai sensi dell'art. 5 della L.R. 19/2008 e s.m.i.:

Il tracciato individuato per la posa dell'acquedotto, interessa per una lunghezza di circa 3000 metri l'ambito territoriale del Comune di Bertinoro. I terreni attraversati appartengono, per la porzione collinare, alla Formazione pliocenica delle Argille Azzurre, sia in facies argillosa che arenacea, mentre il resto del tracciato, interessa i terreni alluvionali di pianura di età olocenica. Vista la prossimità con il margine di pianura, le pendenze sono moderate (max. 15%) e né la cartografia di PTCP, né i sopralluoghi, hanno riconosciuto, lungo il tracciato, la presenza di dissesti, ma esclusivamente di una coltre eluvio – colluviale di versante di debole spessore. Gran parte del tracciato si sviluppa in adiacenza di viabilità esistente. La relazione geologica non ha quindi evidenziato particolari problematiche, sia dal punto di vista della pericolosità idrogeologica, sia della possibile interazione con la falda freatica, ma si limita a fornire alcuni consigli per la corretta esecuzione dell'intervento, che si chiede di valutare in fase esecutiva.

Sulla base delle Relazioni geologiche a firma dei dott. geoll. Dario Grundler, Carlo Fabbri e Luca Ugolini, il Servizio scrivente esprime **parere favorevole** nei confronti della Variante in oggetto, in relazione alla compatibilità delle previsioni con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio.

c) Decisione in merito alla verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 4/2008.

Premesso che:

- in data 13 febbraio 2008 è entrato in vigore il D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 “*Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale*”, che ha abrogato gli artt. da 4 a 52 del D.Lgs 152/2006, sostituendo quindi la parte II del suddetto decreto n. 152/2006;
- l’art. 6, commi 2, 3 e 3bis, del D.Lgs 152/2006, come sostituito dal suddetto decreto 4/2008, individua i piani e programmi sottoposti a procedimento di valutazione ambientale strategica (V.A.S.), distinguendo da un lato quelli sempre sottoposti a V.A.S. da quelli invece sottoposti a V.A.S. solo ad esito di una valutazione preventiva, sulla circostanza se lo specifico piano o programma oggetto di approvazione possa avere effetti significativi sull’ambiente;
- in data 14 giugno 2008 è entrata in vigore la L.R. 13 giugno 2008, n. 9 “*Disposizioni transitorie in materia di valutazione ambientale strategica e norme urgenti per l’applicazione del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152*”;
- in data 22 luglio 2009 è entrata in vigore la L.R. 7 luglio 2008, n. 6 “*Governo e riqualificazione solidale del territorio*” che apporta anche modifiche all’art. 5 della L.R. 20/2000 e s.m.i.. Quest’ultimo articolo tratta l’integrazione delle valutazioni ambientali nelle procedure urbanistiche;

Dato atto che:

- in base al combinato disposto dell’art. 35, comma 1, e dell’art. 6, comma 3 bis, del D.Lgs. 152/2006, come sostituiti dall’art. 1 del suddetto D.Lgs. 4/2008, nonché dell’art. 2, comma 3 della L.R. 9/2008, la Variante in oggetto è sottoposta a “verifica di assoggettabilità” a V.A.S. di cui all’art. 12 del novellato D.Lgs. 152/2006;
- la Provincia, in qualità di autorità competente, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1, comma 4 della già citata L.R. 9/2008, sentita l’autorità procedente e tenuto conto dei contributi pervenuti, emette il provvedimento di verifica assoggettando o escludendo il piano o programma dalla V.A.S. e, se del caso, definendo le necessarie prescrizioni;

Richiamati, per i soli aspetti attinenti al procedimento in oggetto, i contenuti della Variante sinteticamente illustrati nella precedente sezione introduttiva ,

Atteso che:

- in adempimento a quanto previsto al comma 2 dell’art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., per il caso in esame sono stati individuati quali soggetti competenti in materia ambientale l’A.U.S.L. di Forlì e l’A.R.P.A.
- tali autorità ambientali si sono espresse congiuntamente, con parere prot. 72355 PGFC 2010/8532 del 5 agosto 2010, ritenendo che l’intervento non necessiti di essere sottoposto a V.A.S.;

Constatato che il Rapporto ambientale preliminare esclude la necessità che la variante in oggetto debba essere sottoposta alla procedura di V.A.S. di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., non rilevando impatti significativi, e basandosi sui presupposti di seguito sintetizzati:

- il piano non costituisce riferimento, non interessa altre aree né influenza altri piani o programmi;
- la zona interessata dall’intervento e le aree limitrofe non sono oggetto di particolari vincoli e problematiche ambientali e paesaggistiche, né di rischio idrogeologico definite dalla pianificazione sovraordinata;

Ritenuto, tenuto conto dei pareri espressi dai soggetti competenti in materia ambientale sopra richiamati, che la Variante in oggetto possa essere esclusa dalla procedura di V.A.S. di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs. 152/2006, come modificato dal D.Lgs. 4/2008, in quanto le proposte non prefigurano impatti significativi sull’ambiente;

Dato atto infine che questa Provincia provvederà a rendere pubblico il risultato della verifica di assoggettabilità, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

Tutto ciò considerato;

Visto il parere favorevole espresso dal Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale in merito alla regolarità tecnica della proposta, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267/00;

A voti unanimi;

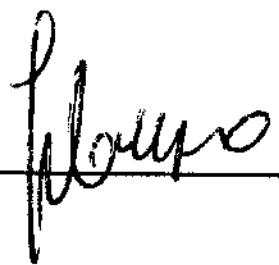
DELIBERA

1. di esprimere sulla *“Variante agli strumenti urbanistici vigenti finalizzata all'approvazione del progetto definitivo ‘Potenziamento acquedotto di Santa Maria Nuova di Bertinoro – 1° lotto’ in Comune di Bertinoro, ai sensi dell'art. 12 della L.R. 37/2002 e s.m.i.”*, la seguente osservazione espressa ai sensi dell'art. 15, comma quinto, della L.R. 47/1978 e s.m.i.:
 - E' necessario che in sede di approvazione dello strumento urbanistico in oggetto, l'Amministrazione Comunale chiarisca le incoerenze procedurali riportate nel dispositivo di adozione *“deliberazione del Consiglio Comunale n. 76 del 14 luglio 2010”*;
2. di esprimere parere favorevole, ai sensi dell'art. 5 della L. R. 19/2008;
3. di escludere la presente Variante dalla procedura di V.A.S. di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs. 152/2006 come modificato dal D.Lgs. 4/2008;
4. di trasmettere copia conforme del presente provvedimento deliberativo al Comune di Bertinoro per l'assunzione delle decisioni in merito alle riserve sopra formulate.

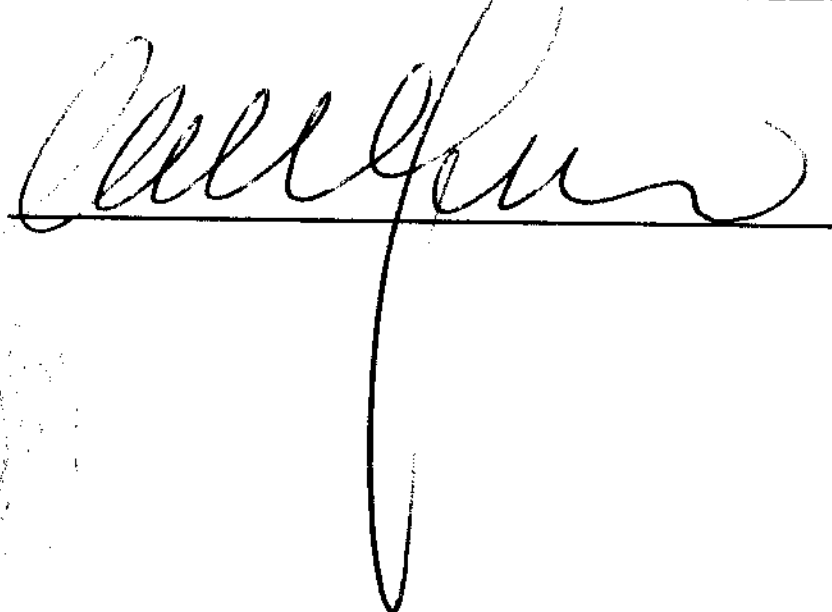
Inoltre, con separata votazione espressa in forma unanime e palese, dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile, in considerazione dell'esigenza di assicurare celerità e speditezza al procedimento complesso di approvazione di competenza del Comune di Bertinoro.

IL PRESENTE VERBALE VIENE LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO COME SEGUE:

IL VICE PRESIDENTE



IL SEGRETARIO GENERALE

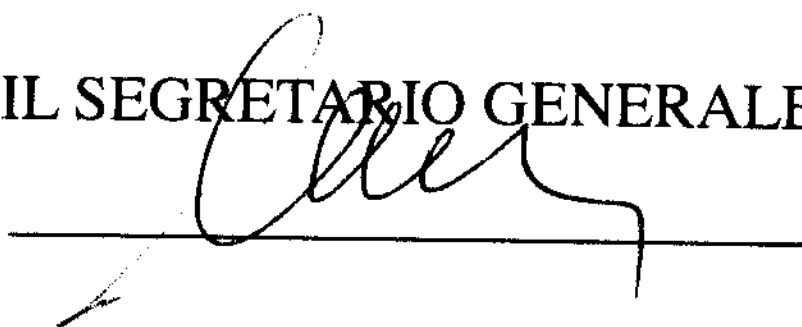




PUBBLICAZIONE ed ESECUTIVITA'

Il sottoscritto certifica che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio informatico di questa Provincia dal **21 DIC. 2010** per quindici giorni consecutivi e diviene esecutiva dopo il decimo giorno della predetta data.

IL SEGRETARIO GENERALE



Il sottoscritto certifica che la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, 4° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

IL SEGRETARIO GENERALE

